

Cessione dei crediti deteriorati
(art. 55 del DL 18/2020):
effetti finanziari ed economici


Cessione dei crediti deteriorati (art. 55 del DL 18/2020)

Effetti finanziari ed economici

Il Decreto n. 18/2020 «Cura Italia» ha introdotto misure a sostegno della liquidità delle imprese agevolando la cessione di crediti deteriorati presenti in bilancio

Obiettivo dell'agevolazione

Sostenere nell'immediato la liquidità delle imprese in perdita fiscale e/o con eccedenza Ace e con un portafoglio di crediti di difficile esigibilità



Come si ottiene liquidità?

Le imprese possono cedere crediti deteriorati entro il 31.12.2020 e trasformano in credito d'imposta immediatamente utilizzabile le DTA teoriche sulle perdite fiscali Ires o eccedenze Ace fino a concorrenza del 20% del valore nominale del credito ceduto.
La conversione delle DTA in credito d'imposta genera un provento economico non tassato ai fini Ires e Irap


La cessione dei crediti deteriorati

Requisiti e normativa

Tipologia di crediti cedibili



- ✓ Sono cedibili i crediti deteriorati, ossia i crediti per i quali si sia protratto un inadempimento. Per espressa previsione normativa, come da art. 55 comma 5, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data da cui è dovuto
- ✓ Possono essere oggetto di cessione tutti i crediti deteriorati, indipendentemente dalla loro natura commerciale o finanziaria
- ✓ Sono escluse le cessioni effettuate all'interno del perimetro del Gruppo societario
 - ✓ L'art. 55 prevede, infatti, che non rientrino nell'ambito applicativo della norma le cessioni di crediti tra società che siano tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ed alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto



Inquadramento civilistico



- ✓ Ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile, in caso di cessione del credito a titolo oneroso, il cedente pur dovendo garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, non risponde della solvenza del debitore, con la conseguenza che lo stesso è liberato nel momento in cui cede il credito. Tale tipo di cessione è definita normalmente «pro-soluto»
- ✓ Il cedente può, tuttavia, assumere la garanzia della solvibilità del credito, rispondendo in tal caso dell'inadempimento del debitore ceduto. Tale tipo di cessione è definita normalmente «pro-solvendo»

La cessione dei crediti deteriorati assoggettati a procedure concorsuali/esecutive: chi è il soggetto legittimato a recuperare l'iva?



Recupero dell'iva nel caso di crediti deteriorati

- ▶ L'art. 26 del D.P.R. IVA prevede che, se dopo l'emissione o la registrazione di una fattura, l'iva si riduce in tutto o in parte, il cedente può effettuare le opportune rettifiche Iva tramite una nota di credito. Tale possibilità è ammessa però tassativamente entro un anno e solo in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, non si può recuperare l'iva pagata in caso di semplice inadempimento del debitore
- ▶ N.B. L'art. 26 prevede che l'unica possibilità di recuperare l'iva in caso di insolvenza del debitore è correlata al mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, esecutive rimaste infruttuose o accordi di ristrutturazione del debito (es. fallimenti, procedure di concordato ecc...)

Cessione crediti pro-solvendo nelle procedure concorsuali ed esecutive


- ▶ Nel caso di cessioni crediti «pro-solvendo», il diritto di recuperare l'iva rimane sempre solo in capo al soggetto originario e quindi in capo al cedente e non passa al soggetto cessionario

Cessione crediti pro-soluto nelle procedure concorsuali ed esecutive


- Nel caso di cessioni crediti «pro-soluto», invece, il soggetto cessionario può recuperare l'iva al posto del cedente a patto che:
- ▶ Nelle procedure concorsuali:
 - ▶ si insinui egli stesso al Passivo nel caso di fallimento o avvii egli stesso la procedura esecutiva nel caso di procedura esecutiva
 - ▶ se il soggetto cedente si è già insinuato al Passivo: se il soggetto cedente viene estromesso dalla procedura a vantaggio del cessionario su richiesta delle parti
 - ▶ Nelle procedure esecutive o negli accordi di ristrutturazione del debito:
 - ▶ spetta a colui che avvia o aderisce alla procedura nei confronti del debitore o al cessionario qualora subentri nel corso della stessa

La cessione dei crediti deteriorati e l'iscrizione delle DTA

I principali *pillars*



Beneficiari



- ▶ Tutte le società di capitali che abbiano perdite fiscali Ires e ACE pregresse

Chi è escluso?

- ▶ Non possono beneficiare le Società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della legge fallimentare o del codice della crisi di impresa (previsione che vale solo per il soggetto cedente)
- ▶ Non applicabile a cessioni tra Società legate da rapporti di controllo ex articolo 2359 c.c.

Tempistiche



- ▶ La cessione, e più precisamente il trasferimento giuridico del credito, va perfezionato entro il 31.12.2020

DTA convertibili



- ▶ Generano DTA convertibili:
 - i. Perdite fiscali ex art.84 del TUIR non ancora dedotte alla data di cessione
 - ii. Eccedenze ACE non ancora dedotte né fruite tramite crediti d'imposta alla data della cessione
 - iii. Anche le DTA non ancora stanziare in bilancio possono essere trasformate
 - iv. N.B. La monetizzazione delle perdite riportabili non sarà limitata a quelle del soggetto cedente i crediti, ma è stata estesa alle perdite di tutte le entità appartenenti al regime del "consolidato fiscale"

I benefici



- ▶ Il credito d'imposta si genera dalla conversione delle DTA derivanti da perdite fiscali o ACE, da calcolarsi sul 20% del valore nominale dei crediti ceduti
- ▶ È compensabile senza alcun limite d'importo per il versamento di altre imposte dovute e dei contributi previdenziali ed assistenziali
- ▶ Può essere ceduto a soggetti terzi o ad altre società del gruppo
- ▶ Può essere chiesto a rimborso

La cessione dei crediti deteriorati e l'iscrizione delle DTA

Le fasi della potenziale cessione



La cessione dei crediti deteriorati e l'iscrizione delle DTA

Un caso pratico



Descrizione	Importi in Euro
Situazione contabile ante conversione DTA	
Valore nominale del Credito commerciale a bilancio	1.000.000
(Fondo svalutazione crediti stanziato a bilancio e non dedotto ai fini Ires per 800.000)	(1.000.000)
Valore netto contabile del credito	0
DTA stanziate su fondo svalutazione crediti	0
DTA stanziate su perdite fiscali pregresse al 31.12.2019	0
Situazione contabile post conversione DTA	
Valore di cessione pro-soluto alla banca del credito (Ipotesi 0,1%)	1.000
Credito d'imposta Ires da conversione DTA (Aliquota Ires 24%X20% del valore nominale del Credito) non tassato	48.000
Effetto a Conto Economico complessivo 2020	+49.000
Canone annuo DTA*	[...]

(*) La norma prevede la corresponsione di un canone annuo DTA (massimo ed eventuale, deducibile ai fini Ires/Irap) a Conto Economico dal 2021 al 2029 (pari all'1,5% delle DTA trasformate)

La cessione dei crediti deteriorati e l'iscrizione delle DTA

Effetto sulle perdite fiscali e sul reddito Imponibile

Effetti sulle perdite fiscali	Importo in Euro
Riduzione Reddito Imponibile 2020 per deduzione perdite su crediti ceduti (Valore nominale meno prezzo di cessione al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti già dedotto)	799.000
Riduzione della Perdita fiscale ante 31.12.2019 per conversione DTA	+ (200.000)
= Effetto netto di «Aumento» delle perdite fiscali o di riduzione del Reddito Imponibile	=599.000



La riduzione del reddito imponibile correlato alla realizzazione della perdita su crediti può generare un risparmio d'imposta Ires già dal 2020